



## Crisi Ucraina-Russia

Ulteriori misure adottate dalla Ue nell'ambito del  
6° Pacchetto di sanzioni

# Nota di Aggiornamento

4 giugno 2022

*Il pacchetto adottato il 3 giugno, a poco meno di due mesi da quello dell'8 aprile, che integra e modifica, giunge a ridosso del G7 sotto presidenza tedesca e del successivo Vertice Nato. La sua gestazione è stata lunga e controversa a causa delle divergenti visioni sullo stop all'import petrolifero. Le restrizioni hanno assunto una forma diversa da quella originariamente proposta dalla Commissione a seguito di veto e distinguo di Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Bulgaria, dapprima sui periodi di phasing out ed in seguito anche sulle modalità di trasporto del greggio. Sul pacchetto hanno pesato anche le reticenze di Grecia, Cipro e Malta a vietare il suo trasporto da parte di imbarcazioni battenti bandiere dell'UE verso altre aree del mondo. Le dilazioni temporali ed il complesso sistema di deroghe, eccezioni e rimandi riservato ad alcuni Stati membri rischia di affermare dei precedenti insidiosi in vista di ulteriori future misure, soprattutto se la Ue deciderà di affrontare il nodo gordiano dell'import di gas. Nondimeno, dopo il divieto all'import di carbone, il 6° pacchetto segna un cambio di passo imponendo di affrontare le sfide connesse alle infrastrutture abilitanti, in primis per l'adeguamento degli impianti di raffinazione al trattamento di greggio diverso da quello russo.*

*Nelle conclusioni del Consiglio europeo precedente l'adozione delle misure viene reiterata la ferma condanna dell'aggressione e la richiesta di cessare immediatamente gli attacchi contro civili e infrastrutture civili, di ritirare le truppe dall'intero territorio ucraino, consentendo l'accesso umanitario immediato, assicurando il passaggio di tutti i civili interessati ed il ritorno in sicurezza delle persone trasferite forzatamente in Russia.*

*Il pacchetto si compone di cinque Regolamenti (nn. 876; 877; 878; 879; 880) e delle cinque relative Decisioni (nn. 881; 882; 883; 884; 885). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:153:FULL&from=EN>*

## **Sintesi delle principali misure**

**1. Limitazioni all'import di petrolio.** Vengono vietati acquisto, importazione o trasferimento di petrolio greggio e di alcuni prodotti petroliferi dalla Russia. L'eliminazione graduale durerà da 6 mesi per il greggio a 8 mesi per gli altri prodotti petroliferi raffinati. È prevista un'eccezione temporanea per le importazioni di petrolio greggio tramite oleodotto negli Stati membri maggiormente esposti alla dipendenza dalle forniture russe e che non dispongono di valide alternative. Inoltre, Bulgaria e Croazia beneficeranno di deroghe temporanee per l'importazione di greggio russo via mare e di gasolio sottovuoto.

**2. Esclusione dallo SWIFT.** Si estende, a far data dal 14 giugno, l'attuale divieto di fornire servizi di messaggistica finanziaria specializzata utilizzati per effettuare le operazioni di pagamento (SWIFT) ad altri tre istituti di credito russi (*Sberbank; Banca di credito di Mosca; Banca agricola russa*) e alla *Banca bielorusa per lo sviluppo e la ricostruzione*.

**3. Propaganda.** Vengono sospese le attività di radiodiffusione nell'UE di altre tre emittenti russe di proprietà statale: *Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24 e TV Centre International*.

**4. Restrizioni all'export.** Viene esteso l'elenco delle persone ed entità russe e bielorusse a cui è vietato fornire beni e tecnologie a duplice uso o che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza (allegato IV Reg. 833/2014 e allegato V Reg. 765/2006). Viene ampliato l'elenco di beni e tecnologie che possono contribuire al potenziamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia di cui è vietata l'esportazione (allegato VII Reg. 833/2014) includendo 80 prodotti chimici potenzialmente utilizzabili per la produzione di armi chimiche.

**5. Servizi di consulenza.** Viene vietata la fornitura di servizi di contabilità, relazioni pubbliche e consulenza a favore di soggetti russi o residenti in Russia

**6. Elenchi di persone ed entità "designate".** Vengono aggiunte ulteriori persone ed entità, fra cui quelle ritenute responsabili dei crimini commessi a Bucha e Mariupol, personalità che sostengono la guerra, uomini d'affari e familiari degli oligarchi e dei funzionari, società del settore della difesa ed un'organizzazione finanziaria.

### **Alcuni dettagli delle principali misure**

**Import di Petrolio.** Il divieto generale stabilito dal Regolamento 2022/879 del 3 giugno 2022 riguarda l'acquisto, l'importazione o il trasferimento, diretto o indiretto, di petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV originari della Russia o esportati dalla Russia e la fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria o qualsiasi altro servizio connesso a queste attività.

Tali divieti trovano **non** si applicano:

- fino al 5 dicembre 2022, alle **transazioni una tantum per consegna a breve termine**, concluse ed eseguite prima di tale data, o all'esecuzione di contratti per acquisto, importazione o trasferimento di merci di cui alla voce **NC 2709 00**<sup>1</sup> conclusi prima del 4 giugno 2022, o di contratti accessori necessari per la loro esecuzione.
- fino al 5 febbraio 2022, alle **transazioni uniche per consegna a breve termine**, concluse ed eseguite prima di tale data, o all'esecuzione di contratti per acquisto, importazione o trasferimento di beni ex voce **NC 2710**<sup>2</sup> conclusi prima del 4 giugno 2022, o di contratti accessori necessari per la loro esecuzione.

*(Per entrambe le fattispecie, le transazioni vanno notificate dagli Stati membri entro 10 giorni dal loro completamento ed i contratti accessori entro il 24 giugno 2022).*

---

<sup>1</sup> Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.

<sup>2</sup> Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli".

- all'acquisto, importazione o trasferimento di petrolio greggio **trasportato via mare** e di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV, se originari di un paese terzo, caricati, in partenza o in transito attraverso la Russia, a condizione che sia l'origine che il proprietario di tali merci non siano russi;
- al petrolio greggio (NC 2709 00) consegnato dalla Russia agli Stati membri **tramite oleodotto**, fino a quando il Consiglio non deciderà di vietarlo.

**Deroga per i Paesi Ue senza sbocco sul mare.** Un'ulteriore disposizione prevede una deroga temporanea nei casi in cui la fornitura di greggio (NC 2709 00) **tramite oleodotto** dalla Russia **a uno Stato membro senza sbocco sul mare** sia interrotta per motivi che esulano dal suo controllo, fino alla ripresa della fornitura od all'applicazione del divieto da parte del Consiglio.

**Deroga per la Bulgaria.** A far data dal 5 dicembre 2022, le autorità bulgare possono autorizzare fino al 31.12.2024 l'esecuzione di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022, o di contratti accessori per la loro esecuzione, per acquisto, importazione o trasferimento di **petrolio greggio trasportato via mare e di prodotti petroliferi** elencati nell'allegato XXV originari della Russia o esportati dalla Russia.

**Deroga per la Croazia.** A far data dal 5 febbraio 2023, le autorità croate possono autorizzare fino al 31.12.2023 l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di **gasolio sottovuoto** (NC 27101971) originario della Russia o esportato dalla Russia, a condizione che non siano disponibili forniture alternative e previa notifica delle motivazioni alla Commissione almeno due settimane prima (la Commissione può sollevare obiezioni).

**Divieto di cessione delle merci importate in deroga.** Le merci importate a seguito delle due deroghe per Bulgaria e Croazia non possono essere vendute ad acquirenti né in un altro Stato membro né in un paese terzo.

È comunque vietato il trasferimento o il trasporto di petrolio greggio **consegnato tramite oleodotto** in virtù di qualsiasi deroga verso altri Stati membri o paesi terzi, o la sua vendita ad acquirenti sia in altri Stati membri che in paesi terzi. A tal fine, tutte le spedizioni e i contenitori saranno contrassegnati come "*REBCO: esportazione vietata*".

A decorrere dal 5 febbraio 2023, se il petrolio greggio è stato consegnato in deroga mediante oleodotto, sono vietati vendita, trasferimento e trasporto in altri Stati membri o in paesi terzi anche dei prodotti petroliferi da esso ottenuti (NC 2710).

**Deroga per Repubblica Ceca.** I divieti di importazione, trasferimento e vendita di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio consegnato **mediante oleodotto** in un altro Stato membro si applicano in maniera differita a partire dal 5 febbraio 2023.

Tuttavia, la deroga temporanea viene interrotta se prima di tale data sono disponibili per la Repubblica Ceca forniture alternative. Inoltre, nei 18 mesi previsti (4 giugno 2022 – 5 febbraio 2023), i volumi importati da altri Stati membri non devono superare la media dei volumi importati dagli stessi Stati nello stesso periodo nei cinque anni precedenti.

**Eccezioni generali.** I divieti previsti per i prodotti dell'allegato XXV non si applicano agli acquisti necessari per soddisfare le esigenze essenziali dell'acquirente in Russia o di progetti umanitari in Russia.

### **Notifiche generali**

- Entro l'8 giugno 2022, e successivamente a cadenza trimestrale, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di petrolio **greggio (NC 2709 00) importati tramite oleodotto**, suddivisi per singolo oleodotto.
- Fintantoché essa vige, gli Stati beneficiari della deroga temporanea eccezionale (senza sbocco sul mare) riferiscono ogni tre mesi sui quantitativi di petrolio **greggio importato via mare** dalla Russia.
- Nei 18 mesi di grazia concessi alla Repubblica Ceca, gli Stati membri che esportano verso il Paese **prodotti petroliferi (NC 2710) ottenuti da petrolio greggio fornito mediante oleodotto** comunicano alla Commissione i quantitativi su base trimestrale.

**Divieto di assistenza al trasporto.** Il divieto generale riguarda la fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto, anche attraverso trasferimenti da nave a nave, **verso Paesi terzi** di petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'Allegato XXV originari della Russia o esportati dalla Russia.

Il divieto non si applica:

- all'esecuzione fino al 5 dicembre 2022 di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022, o di contratti accessori necessari alla loro esecuzione;
- al trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi dell'allegato XXV, se originari di un paese terzo e solamente caricati in, in partenza da, o in transito attraverso la Russia, a condizione che sia l'origine che il proprietario di tali merci non siano russi.

**Misure finanziarie.** Oltre all'esclusione, a partire dal 14 giugno, di altre quattro banche (tre russe e una bielorusse in precedenza elencate) dai sistemi di messaggistica finanziaria utilizzati per effettuare le operazioni di pagamento (SWIFT), vengono introdotte alcune parziali modifiche alle deroghe previste sui divieti di accettare depositi da soggetti russi o di fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a soggetti russi. In particolare, l'autorità competente può disporre deroghe a tali divieti, oltre che nei casi già previsti, anche qualora tali servizi siano destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati.

Inoltre, è previsto che il divieto di vendere valori mobiliari o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo o persona fisica e giuridica residente in Russia non dovrà applicarsi - oltre che ai cittadini e alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente di uno Stato membro dell'Unione europea - anche ai cittadini e alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera.

**Trust e dispositivi giuridici simili.** Viene prorogata dal 10 maggio al 5 luglio 2022 la decorrenza del divieto di registrare, fornire sede legale, indirizzo commerciale o amministrativo e servizi di gestione a trust o dispositivi giuridici analoghi aventi come fiduciario o beneficiario cittadini russi o residenti in Russia, persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia, o i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente posseduti per oltre il 50% da un cittadino russo o stabilito in Russia, o persone giuridiche, entità o organismi da essi controllati o che agiscono per loro conto, nonché di favorire che un'altra persona agisca in qualità di fiduciario, azionista designato, direttore, segretario o in una posizione simile. Sono consentite le operazioni strettamente necessarie alla risoluzione dei contratti conclusi prima del 9 aprile 2022, o di quelli necessari alla loro esecuzione, entro il 5 luglio 2022.

Le autorità competenti possono autorizzarne la prosecuzione oltre il 5 luglio 2022 per il completamento entro il 5 settembre 2022 delle operazioni strettamente necessarie per la risoluzione dei contratti le cui operazioni siano state avviate prima dell'11 maggio 2022 o per altri motivi, a condizione che i prestatori di servizi non accettino o mettano a disposizione delle persone di cui al divieto generale fondi o risorse economiche, direttamente o indirettamente, o non forniscano a tali persone benefici derivanti da beni conferiti in un trust.

**Autorizzazioni.** Le autorità competenti possono autorizzare questi servizi se necessari per scopi umanitari ed altre fattispecie.<sup>3</sup>

**Propaganda.** Dopo il divieto di diffusione, di licenza, di conferimento di capacità o di agevolazione a diffondere i contenuti di una serie di soggetti (entità o organismi elencati nell'allegato XV del Regolamento 833/2022)<sup>4</sup>, viene ampliato l'elenco e sancito il divieto di pubblicizzare i loro prodotti o servizi in qualsiasi contenuto, da essi prodotto o trasmesso.

---

<sup>3</sup> Come ad es. fornitura o agevolazione della fornitura di assistenza, comprese forniture mediche e alimentari, trasferimento di operatori umanitari, l'assistenza connessa o per le evacuazioni, attività della società civile che promuovono la democrazia, i diritti umani o lo stato di diritto in Russia, gestione di trust aventi per oggetto l'amministrazione di regimi pensionistici professionali, polizze assicurative o regimi azionari dei dipendenti, enti di beneficenza, società sportive dilettantistiche o fondi per minori o adulti vulnerabili.

<sup>4</sup> Erano già oggetto della misura: *RT-Russia Today English; RT-Russia Today UK; RT-Russia Today Germany; RT-Russia Today France; RT-Russia Today Spanish; Sputnik.*



**Consulenze.** Un'ulteriore disposizione vieta di fornire direttamente o indirettamente servizi contabili, consulenza fiscale, manageriale e di pubbliche relazioni a imprese, entità o organismi russi o stabiliti in Russia.<sup>5</sup>

*Prima facie*, le forme di assistenza assicurate da Confindustria alle associate stabilite in Russia, come l'attività dell'Help Desk, o gli incontri organizzati nel quadro delle attività informative, non dovrebbero ricadere in queste fattispecie. Tuttavia, anche alla luce della richiesta alle autorità nazionali di introdurre sanzioni efficaci e persuasive (vedi dopo), Confindustria richiederà un'interpretazione autentica.

**Sanzioni da parte delle autorità nazionali.** Infine, il Regolamento dispone che gli Stati membri stabiliscano le norme relative alle sanzioni, eventualmente anche penali, in caso di violazioni del disposto sanzionatorio unionale e che adottino “*tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione*” e che prevedano “*adeguate misure di confisca dei proventi di tali violazioni*”.

---

<sup>5</sup> Vengono fatti salvi i servizi necessari per la risoluzione di contratti e contratti ancillari entro il 5 luglio 2022 conclusi prima del 4 giugno 2022 per l'esercizio del diritto di difesa in giudizio ed in ricorso, o destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia di proprietà di, o sotto il controllo esclusivo o congiunto di soggetti o organismi registrati in Europa. Sono infine previste autorizzazioni per scopi umanitari, forniture mediche, di cibo, o attività della che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia.